

TI_GERICHTE 15.2000.119 vom 31. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.119

FR: TI_GERICHTE 15.2000.119 du 31 août 2000

IT: TI_GERICHTE 15.2000.119 del 31 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La remunerazione dell'amministrazione fallimentare ordinaria e di quella speciale ha luogo, in teoria (art. 43 e 47 OTLEF), secondo gli stessi canoni dedotti dagli art. 44-47 OTLEF. In pratica, l'ufficio dei fallimenti, retribuito dal Cantone, tende ad applicare le tariffe - definite dall'amministrazione "tasse" - previste dagli art. 44-46 OTLEF, mentre l'amministrazione fallimentare speciale, non soggetta alla LORD (Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, del 15 marzo 1995, in: RL 2.5.4.1), predilige la remunerazione superiore prevista dall'art. 47 OTLEF per le "procedure complesse". Siffatto modo di procedere non appare sempre giustificato.

E. 2

Per l'art. 261 LEF, incassata la somma ricavata da tutta la massa e divenuta definitiva la graduatoria, l'amministrazione fallimentare compila lo stato di ripartizione e il conto finale, che deposita per dieci giorni presso l'ufficio dei fallimenti (art. 263 cpv. 1 LEF), dandone notifica a ciascun creditore insieme a un estratto riguardante il suo riparto (art. 263 cpv. 2 LEF). Contro il conto finale è dato ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità cantonale di vigilanza. Ne consegue che quest'ultima, se non vi è ricorso, non può in linea di principio intervenire, riservate le competenze dedotte dall'art. 2 OTLEF, che di regola sono esercitate in sede ispettiva.

E. 3

marzo 1995 in re C. S. F. T. SA). È infatti di tutta evidenza l'impossibilità di un serio esame nella fase iniziale della liquidazione, tanto più che nell'ambito di procedure complesse ex art. 47 OTLEF non si pongono solo questioni complicate: sono ipotizzabili importi differenziati in funzione della qualità dell'attività effettivamente svolta, come pure retribuzioni computate secondo un calcolo misto e non valutate in base alle tariffe usuali vigenti per le attività della medesima natura (STF [CEF] 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S. cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2). l) Sono suscettibili di indurre in errore i dati numerici che la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (DTF 120 III 100 s. cons. 3 a-d) ha ritenuto non essere aumentabili, come preteso dall'amministrazione speciale, atteso che non era oggetto d'esame - e quindi non partecipava della ratio decidendi - se tali dati fossero da reputare siccome congrui. m) Dal profilo della politica del diritto non appare del tutto giustificato il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori optano deliberatamente per l'amministrazione fallimentare speciale in luogo di quella ordinaria. De lege ferenda un ripensamento sarebbe auspicabile, non solo per evitare che vi sia disparità

di trattamento per raffronto a quei Cantoni che, secondo taluni, prescindono dalla corretta applicazione della OTLEF, ma soprattutto per retribuire correttamente un'attività che esige alta professionalità. Un correttivo ad eventuali abusi potrebbe essere trovato nell'imporre una maggioranza qualificata - ad esempio il 75% dei creditori entranti in linea di conto, rappresentanti almeno il 75% dell'ammontare complessivo dei crediti - per passare all'amministrazione speciale retribuita secondo parametri che prescindono dai canoni moderatori della OTLEF. Siffatto indirizzo si orienta sui principi privatistici espressi dal New Public Management (sulla nozione, cfr. Paul Richli , Zu den Entfaltungsmöglichkeiten des New Public Management in der Verwaltungsrechtspflege, in: ZBl 1997, p. 289 ss.; Dieter Delwing / Hans Windlin , "New Public Management": Kritische Analyse aus staatsrechtlicher und staatspolitischer Sicht, in: ZBl 1996 p.183 ss.).

E. 5

Nel caso di specie l'amministrazione speciale fallimentare non ha esposto la tariffa oraria per le proprie prestazioni limitandosi ad indicare le ore di lavoro prestate. Il caso sottoposto al giudizio di questa Camera non presenta particolari problemi, se si eccettuano le difficoltà incontrate nell'allestimento della graduatoria dovute al grande numero di creditori. Di conseguenza dall'esame delle insinuazioni di credito e delle graduatorie del fallimento della _____, in cui risultano iscritti 662 creditori, discende che l'attività svolta

dall'amministrazione fallimentare speciale deve essere ritenuta di media difficoltà, considerando che le prestazioni che hanno richiesto un impegno intellettuale accresciuto sono state compensate da attività di natura ordinaria. Avuto riguardo al carattere sociale della OTLEF e tenuto conto delle peculiarità del caso in esame, le tariffe orarie applicabili all'amministratore fallimentare speciale ed ai propri ausiliari risultano essere le seguenti:

Lic oec. _____	fr. 150.-- Avv.
_____	fr. 150.-- Avv. _____
fr. 150.-- Segretaria	fr. 50.--

E. 6

Dall'inizio della propria attività sino al 6 febbraio 2001 l'amministratore fallimentare speciale sostiene di aver dedicato alla pratica le seguenti ore di lavoro: Lic oec.

_____	453 ore Avv. _____
326.5 ore Avv. _____	58.5 ore Segretaria 43.5 ore
Totale	881.5 ore
La ripartizione oraria tra le singole operazioni risulta essere la seguente: asta 82,25 ore	
contabilità, lavori d'ufficio	18.5 ore controllo inventario
6 ore esame insinuazioni, graduatoria	341.5 ore processo
penale 49.75	ore ricerca attivi 69.25 ore
ritiro documenti	1 ora riunione DDC
40 ore studio pratica	273.25 ore
totale	881.5 ore

Orbene, avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie, le ore esposte appaiono adeguate se si considera che, prescindendo da un'analisi capillare delle singole prestazioni, il tempo impiegato sino al 6 febbraio 2001 corrisponde a meno di sei mesi di lavoro a tempo pieno. A titolo di esempio si fa riferimento all'esame delle insinuazioni e all'allestimento delle graduatorie per un totale di 662 creditori, operazioni per le quali vengono fatturate 341.5 ore.

E. 7

Per l'art. 244 LEF trascorso il termine per le insinuazioni, l'amministrazione del fallimento esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni. Ciò non significa però addentrarsi in indagini costose e defatiganti, in quanto si tratta di indagine di natura sommaria. L'esame di cui all'art. 244 LEF ha lo scopo di accelerare, per quanto possibile, la procedura di fallimento evitando l'inoltro di azioni di contestazioni della graduatoria. Nei casi in cui l'amministrazione del fallimento non è in grado di valutare con la necessaria competenza un'insinuazione di credito si deve di regola prescindere dal richiedere un parere giuridico, il quale renderebbe più lenta e costosa la procedura di liquidazione fallimentare, prendendo piuttosto in considerazione il rischio di un eventuale inoltro di un'azione ex art. 250 LEF (cfr. Dieter Hierholzer, Basler Kommentar zum SchKG III, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n.18 ad art. 244 LEF). Giusta l'art. 247 cpv. 3 LEF se è stata costituita una delegazione dei creditori, l'amministrazione del fallimento sottopone alla sua approvazione la graduatoria e l'elenco degli oneri; la delegazione può modificarli entro dieci giorni. La delegazione dei creditori esercita una funzione di controllo e possiede unicamente una Abweisungskompetenz sulle decisioni prese dall'amministrazione del fallimento riguardo ai crediti insinuati (cfr. Hierholzer, op. cit., n. 114 ad art. 247 LEF). Orbene nel caso di specie per l'esame delle insinuazioni di credito e l'allestimento della graduatoria sono state impiegate 341,5 ore, pari a circa mezz'ora per ogni insinuazione, nonché 40 ore dedicate a riunioni con la delegazione dei creditori. Ritenuto il numero elevato di creditori, 662, nonché la consistenza delle notifiche di credito, alcune delle quali sono composte di 13 pagine, le ore esposte appaiono adeguate alle circostanze.

E. 8

Da ultimo va rilevato che a fronte di attivi per fr. 5'774'822.—l'amministrazione fallimentare speciale ha emesso onorari per fr. 127'875 pari al 2,2% del ricavo. Di conseguenza il rapporto costi/benefici si situa in termini sostenibili e questa Camera non ritiene di dover operare una decurtazione delle ore esposte dall'amministrazione fallimentare speciale e dai propri ausiliari.

E. 9

Ricapitolando all'amministrazione fallimentare speciale del fallimento _____ per l'attività svolta dal 12. 11. 99 al 7. 2. 01 possono essere riconosciuti i seguenti importi: Lic oec. _____ fr. 150.-- x 453 ore = fr. 67'950. Avv. _____ fr. 150.-- x 326,5 ore = fr.48'975.- Avv. _____ fr. 150.-- x 58,5 ore = fr. 8'775.- Segretaria fr. 50.-- x 43.5 ore = fr. 2'175. Totale onorari fr.127'875.- Spese fr. 3'081.90. Richiamati gli art. 237 cpv. 2 e 241 LEF, 1 ss., 47 OTLEF pronuncia: 1. L'istanza 31 agosto 2000 del lic oec. _____ è accolta. 2. La remunerazione dell'amministrazione fallimentare speciale per il periodo dal 11 novembre 1999 al 7 febbraio 2001 è determinata secondo i seguenti parametri di retribuzione oraria: Lic oec. _____

fr. 150.-- Avv. _____ fr. 150.-- Avv.

_____ fr. 150.-- Segretaria

fr. 50.-- 3. Vengono riconosciuti all'amministrazione fallimentare speciale, per il periodo dal 11 novembre 1999 al 7 febbraio 2001, i seguenti importi a titolo di onorari e spese: Lic oec. _____ fr. 150.-- x 453 ore = fr. 67'950. Avv. _____ fr. 150.-- x 326,5 ore = fr.48'975.- Avv. _____ fr. 150.-- x 58,5 ore = fr. 8'775.- Segretaria fr. 50.-- x 43.5 ore = fr. 2'175. Totale onorari fr.127'875.- Spese fr. 3'081.90.

4. Non si prelevano spese. 5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite

della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 6. Intimazione: - _____ Comunicazione UF di Lugano, Viganello.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.